

19 Dicembre 2011, ore 16:12

## Assonime commenta la Suprema Corte

# Profili di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei gruppi societari

La holding o altra società del gruppo risponde per i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 ascritti ad altra società del gruppo, solo nel caso in cui gli stessi siano stati commessi nell'interesse del gruppo stesso.

*di Massimo Gabelli , Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati*

Nel Caso n. 9 del 2011, Assonime ha commentato la prima pronuncia della Suprema Corte in ordine ai profili di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei gruppi societari.

Il dettato del predetto decreto non chiarisce, infatti, come si configura la responsabilità dell'impresa nell'ambito dei gruppi societari, prevedendo solamente che la suddetta si configura in capo ad un ente al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i) la commissione di uno dei reati indicati nello stesso;
- ii) l'autore dello stesso deve essere una persona fisica che rivesta una funzione apicale all'interno dell'ente;
- iii) il reato essere posto in essere nell'interesse e vantaggio dell'ente;
- iv) vi deve essere stata l'elusione fraudolenta dei presidi organizzativi interni da parte di chi commette il reato.

In assenza di alcuna previsione normativa nell'ambito di un gruppo di imprese, la questione se nel caso di accertamento di

responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 a carico di un'impresa del gruppo, la stessa possa essere estesa anche alle holding e alle altre società del gruppo, in virtù del richiamo all'interesse del gruppo e alla figura dell'amministratore di fatto è stato oggetto di indagine da parte della Corte di Cassazione.

La fattispecie oggetto d'indagine aveva ad oggetto un gruppo di imprese chiamate a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per il delitto di corruzione posto in essere da soggetti apicali delle società stesse al fine di ottenere appalti nel settore della sanità.

In relazione alla sussistenza del rapporto qualificato tra autore del reato ed ente, la pronuncia in commento ha chiarito che affinché la holding o altra società del gruppo sia chiamata a rispondere della responsabilità in parola è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse abbia concorso alla commissione del reato.

Ciò implica che la responsabilità di una società del gruppo per il reato commesso dal suo apicale o sottoposto non comporta necessariamente l'estensione della responsabilità ad altra società del medesimo gruppo, salvo il caso in cui gli apicali o i sottoposti di quest'ultima abbiano concorso al reato.

Sull'argomento, l'importante decisione dei giudici di legittimità si pone in linea con uno dei due orientamenti dottrinali espressi prima di tale pronuncia, secondo il quale l'estensione della responsabilità alla società controllante deve essere ricollegato al perseguimento del c.d. "interesse di gruppo" che ad essa farebbe capo e dal quale la consumazione dei reati sarebbe ispirata.

Di contro, si poneva, chi invece sosteneva che posto che l'articolo 5, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso, la

capogruppo dovrebbe essere chiamata a rispondere del reato posto in essere dalla controllata in qualità di amministratore di fatto della stessa.

Da quanto detto emerge come sia difficile stabilire con la necessaria certezza quali siano i criteri di imputazione dell'illecito amministrativo, quando si passa dalla singola persona giuridica al gruppo. Ci si chiede, quindi, se sia sufficiente estendere analogicamente al gruppo quanto disposto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto in commento, dal momento che tali norme sono dettate per colpire la condotta dell'autore del reato e l'ente, in sé considerato, a cui l'autore del reato è legato in maniera funzionale.

Deve quindi essere provata l'intenzione di commettere il reato da parte della capogruppo e che il vantaggio realizzato o l'interesse perseguito si riverberi sul patrimonio della holding stessa.

Pertanto, in linea di principio, deve ritenersi che il regime sanzionatorio sia applicabile a quest'ultima solo quando essa non si limiti alla mera gestione di partecipazioni azionarie, ma di fatto svolga direttamente l'esercizio d'impresa, anche per il tramite di interposta persona.

Pertanto, al fine di affermare la responsabilità di un ente, anche se parte di un gruppo occorre che:

- i) sussistano sempre i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento a tutte le società chiamate a rispondere del reato;
- ii) i criteri di imputazione vanno certificati in concreto, senza astratte generalizzazioni;
- iii) devono sussistere congiuntamente.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

---

Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 -

Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)